



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

via Gioia, 16 - 82030 San Salvatore Telesino (Bn) • ☎0824.881111 • 📠0824.881216 •

pec: sansalvatoretelesino@pec.cstsanno.it
e-mail: info@comunesansalvatoretelesino.eu

ORDINANZA N. 9/2019

OGGETTO: Ordinanza ex art. 192 D.lgs. n. 152/200 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, insistenti nel realizzando piazzale in C/da Selva di Sotto.

IL VICE SINDACO

PREMESSO

che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

che l'art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUELA) prevede che il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo sia sostituito dal Vice Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO l'art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la nota Nr. 341/2019 Pos. VI - 2 - 1 di prot. del 06/06/2019, acquisita al protocollo comunale in pari data e registrata al n. 3882, con la quale il Comando Carabinieri Stazione Forestale - Stazione di Teleso Terme (BN) nell'ambito del servizio di controllo, avvenuto in data 07/05/2019, segnalava una gestione illecita di rifiuti, consistenti nell'utilizzo di materiale di risulta non autorizzato durante l'esecuzione di lavori da parte della Società ITALIA CAMPER SUD in località C/da Selva di Sotto, per la pulizia e livellamento terreno, giusta SCIA acquisita al protocollo comunale in data 08/04/2019 e registrata al n. 2507

CHE con la nota di cui innanzi si trasmetteva il verbale di sopralluogo n. 270 dell'ARPAC di Benevento effettuato in data 24/05/2019 per l'adozione dei provvedimenti previsti all'art. 192 c. 3 del D.lgs 152/2006;

VISTA la nota dell'ARPAC di Benevento del 05/06/2019, acquisita al protocollo comunale in data 06/06/2019 e registrata al n. 3919, con la quale con riferimento all'attività di sopralluogo del giorno 24/05/2019 espletata congiuntamente con personale della Stazione Carabinieri Forestale di Telesse Terme (BN), rappresentava che il piazzale è stato realizzato con materiale non conformi (pietrame frammisto a materiali da demolizione), e che pertanto la quota parte di materiali non conformi rilevati, che per definizione sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi, dovranno essere rimossi, previa adeguata caratterizzazione, e conferiti ad idoneo centro di recupero;

CONSIDERATO che l'art. 192 comma del suddetto decreto legislativo stabilisce che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa ... , e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie, il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

PRESO ATTO altresì, sempre alla luce della comunicazione della Stazione Carabinieri Forestale di Telesse Terme (BN) Nr. 341/2019 Pos. VI - 2 - 1 di prot. del 06/06/2019, acquisita al protocollo comunale in pari data e registrata al n. 3882,, che il proprietario del terreno interessato dai lavori di cui innanzi si identifica nella persona della Società ITALIA CAMPER SUD, con sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 59, Amministratore Unico Sig. Battaglino Tommaso Gerardo, nato in Amorosi (BN) il 17/12/1959 e residente in Telesse Terme (BN) al Viale Aurora n. 1, e che nei confronti della predetta deve quindi essere emessa l'ordinanza ai sensi dell'art.192 D.lgs. n. 152/2006;

VISTI l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente), e l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ORDINA

per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa, alla Società ITALIA CAMPER SUD, con sede in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 59, Amministratore Unico Sig. Battaglino Tommaso Gerardo, nato in Amorosi (BN) il 17/12/1959 e residente in Telesse Terme (BN) al Viale Aurora n. 1, di provvedere, a sua cura e spese, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla rimozione, previa adeguata caratterizzazione e conferimento ad idoneo centro di recupero, della quota parte di materiali non conformi rilevati, che per definizione sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi, come da verbale di sopralluogo n. 270 dell'ARPAC di Benevento effettuato in data 24/05/2019.

A V V E R T E

che, nel caso di inottemperanza da parte della persona obbligata ex lege, si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno alla Società ITALIA CAMPER SUD delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché verrà presentata denuncia a carico della stessa proprietaria del terreno alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 225 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006.

D I S P O N E

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- ✓ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;
- ✓ al Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento;
- ✓ alla Stazione Carabinieri Forestale di Telesse Terme (BN);
- ✓ all'Arpac – Dipartimento di Benevento;
- ✓ alla Provincia di Benevento – Settore Territorio e Ambiente
- ✓ alla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento;
- ✓ al Locale Comando di Polizia Municipale.

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

Il Personale ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento, i Carabinieri Forestale della Stazione di Telesse Terme (BN), il Comando di Polizia Municipale, sono incaricati della vigilanza, controllo e verifica del rispetto del presente provvedimento cui è trasmesso copia, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 18 giugno 2019-

Il Vice Sindaco

Rag. Roberto NATILLO

